



Prefettura del Verbano Cusio Ossola
Ufficio territoriale del Governo

VISTA la richiesta del sig. Zacchera Vittorio nato a Verbania (VB) il 09/11/1959, legale rappresentante della cooperativa sociale "COOPERATIVA SOCIALE RISORSE", C.F. 01306240035, con sede legale in Verbania (VB), via Muller 35, intesa a permanere nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 52 della legge 6 novembre 2012 n. 190, per le seguenti tipologie di attività:

- **servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti**
- **autotrasporto per conto di terzi**

CONSIDERATO che nei confronti della società e delle persone fisiche di cui alla documentazione acquisita agli atti di questo Ufficio, non risultano sussistere alla data odierna, le cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, né risultano tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, così come emendato dal D.Lgs. 218/12;

RITENUTO che, pertanto, sussistono le condizioni richieste dall'art. 2 comma 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 per l'iscrizione nel citato elenco,

SI DISPONE

Il rinnovo dell'iscrizione della cooperativa sociale "COOPERATIVA SOCIALE RISORSE" nell'elenco di cui in premessa per le seguenti tipologie di attività:

- **servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti**
- **autotrasporto per conto di terzi**

A norma del D.P.C.M. 18 aprile 2013, l'iscrizione di cui sopra conserva efficacia per un periodo di **dodici mesi** dalla data odierna.

Eventuali modificazioni nell'assetto societario o gestionale della predetta società, dovranno essere comunicate a questa Prefettura nel termine di trenta giorni dall'adozione dell'atto o dalla stipula del contratto che ne determina le modifiche. L'inosservanza di detto obbligo di comunicazione determina la cancellazione dell'impresa dall'elenco prefettizio ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Al fine di mantenere la validità dell'iscrizione nella white list il titolare dell'impresa è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nel citato elenco, anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali l'impresa è iscritta, che rientrino nelle tipologie indicate dall'art. 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la cancellazione dall'elenco prefettizio ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Verbania, 07/03/2024

Il Dirigente dell'Area I

Il Viceprefetto

(Dosio)